

STUDIO LEGALE
AVV. SIMONA FABBRINI
AVV. WALTER MICELI
AVV. FABIO GANCI
AVV. TIZIANA SPONGA
Via Gorizia, 12, 52025 Monteverarchi
Tel. - Fax 055 0942878
Email: avvsimonafabbrini@gmail.com

TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

EX ARTT. 700 E 669 QUATER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per i Sigg.ri

1. CHIDO CARMELENA c.f. CHDCML81M60A089V

2. FALCONE MARIA c.f. FLCMRA81L46F839K

3. PALMA CAROLINA c.f. PLMCLN82R61G309Q

4. SCOGNAMIGLIO EMMANUELE c.f. SCGMNL75C68F839Q

5. UNGARO ELISABETTA c.f. NGRBLBT58E69G942B

, tutti rappresentati e difesi, per procure in calce al presente ricorso, dagli Avv. Walter Miceli, C.F. MCL
WTR 71C17 G273 N, fax 0916419038, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA
71A01 G273 E, fax 0916419038, PEC fabioganci@pecavvpa.it, Tiziana Sponga, C.F. SPN TZN 73M44
A757 K, PEC tiziana.sponga@ordineavvocatipec.it, fax 0519910062 e Simona Fabbrini, C.F.
FBSMNM73E65H901J fax 055 0942878, PEC avvsimonafabbrini@puntopec.it, elettivamente domiciliati
in Monteverarchi, nella Via Gorizia, 12, presso e nello studio dell'Avv Simona Fabbrini.
Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e Simona Fabbrini dichiarano di voler ricevere
tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* ai seguenti numeri di fax, 0916419038,
0519910062 e 055 0942878, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it, tiziana.sponga@ordineavvocatipec.it,
avvsimonafabbrini@puntopec.it

RICORRENTI

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588;
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI FIRENZE E SIENA in persona del legale
rappresentante *pro tempore*,

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali.

FALCONE MARIA	1998-1999	AAAA-EEEE	EEEE PUNTI 38 AAAA PUNTI 22	SIENA
CHIDO CARMELINA	1999-2000	AAAA-EEEE	EEEE PUNTI 120 AAAA PUNTI 27	SIENA
NOMINATIVO DEL RICORRENTE	DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO NELL'A.S.	CLASSE CONCORSUALE DI ABILITAZIONE ALT. INSEGNAMEN TO	PUNTEGGIO MATURATO NELLE GRADUATORIE E DI CIRCOLO E D'ISTITUTO DI SIENA	AMBITO TERRITORIAL E DI ASPIRATA INCLUSIONE

documentazione allegata.

La sottostante tabella sintetizza la condizione soggettiva delle ricorrenti così come risultante dalla

banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif.
ai docenti abilitati e utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente

Territoriale di Firenze e Siena valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate Scuola Primaria (EEEE), nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito

Le ricorrenti aspirano ad essere incluse, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e tempo indeterminato (doc. n. 2)

nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a

Le ricorrenti sono attualmente inserite nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, ossia

maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Le ricorrenti sono insegnanti precarie, abilitate alla professione docente in virtù del diploma di

PREMessa IN PUNTO DI FATTO

negli anni scolastici 2014/2017

Italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti Territoriali

E NEI CONFRONTI

RESISTENTI

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in persona del legale rappresentante
pro tempore,



Il Consiglio di Stato, tuttavia, con la sentenza n. 1973 del 16/04/2015, ha ribadito il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 e, per l'effetto, ha annullato decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui tale atto regolamentare precludeva ai medesimi

Proprio per questi motivi, dunque, gli Uffici Scolastici resistenti non hanno accolto la domanda di inserimento in graduatoria, presentata dai ricorrenti dal 10 Aprile al 17 Maggio del 2014.

tempo indeterminato.

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, tuttavia, non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a

anni dalle ricorrenti, concedendo alle stesse la possibilità di inserimento nelle graduatorie riservate del 2014-2017 - avrebbe, quindi, dovuto porre rimedio alla gravissima ingiustizia subita in tutti questi dell'aggiornamento delle graduatorie previsto con il D.M. 235 del primo aprile 2014 per il triennio Una volta riconosciuto il valore abilitante del suddetto titolo, il MIUR - in occasione combinato disposto con l'art. 197 D.L. 16 aprile 1994, n. 297".

Secondo tale parere, infatti, "prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in

Repubblica, definito sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11 settembre 2013. contenziosa, quale titolo abilitante in seguito ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in sede di diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è stato riconosciuto, in sede vecchio ordinamento.

Per meglio chiarire i profili della vicenda per cui è causa, occorre ricordare che le ricorrenti non sono state mai messe nelle condizioni di ottenere l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento (cd. GAE), in quanto il MIUR, nei vari decreti ministeriali per l'aggiornamento di tali graduatorie, non ha mai riconosciuto la natura abilitante dei diplomi magistrali conseguiti con il

ELISABETTA	1976-1977	AAAA-EEEE	AAAA PUNTI 17 EEEE PUNTI 31	FIRENZE
SCOGNAMIGLI O EMMANUELE	1992-1993 Magistrale Scuola	AAAA	AAAA PUNTI 20	SIENA
PALMA CAROLINA	1999-2000	AAAA-EEEE	AAAA PUNTI 103 EEEE PUNTI 20	SIENA



Nella vicenda esaminata dalla Cassazione, dunque, è stata dichiarata la giurisdizione del Giudice Amministrativo solamente in quanto "i docenti A.C.S., B.M. e S.D., precari inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto del MIUR, hanno impugnato innanzi al TAR per il Lazio (solo) il D.M. n. 44 del 2011 concernente l'aggiornamento" delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ...

graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti assunti con la capacità e i poteri di questa Corte ha affermato che in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola ... amministrativo, ma a quella del giudice ordinario (...) Fin da Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2008, n. 3399, configurano come procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del giudice all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si Nella suddetta ordinanza, infatti, la Cassazione precisa che "le procedure relative alla formazione ed graduatorie ad esaurimento.

materia, ribadisce la giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario in materia di inserimento nelle Tale ordinanza, infatti, ben lungi dal sancire la giurisdizione del giudice amministrativo in subiecta Cassazione n. 27991 del 24.9.2013, più volte citata da controparte in modo non pertinente.

Il suddetto approdo giurisprudenziale non è stato in nessun modo intaccato dall'ordinanza della

*

aprile 2015 che richiama precedenti Cass. Sez. Un. n. 16756/14 e Cass. Sez. Unite n. 3032/11), corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge (V. Cassazione Civile n. 6752 del 2 soggetto" poiché concerne una "pretesa" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione secondo il quale, a seguito della in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi

A. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

MOTIVI IN DIRITTO

L'esclusione delle ricorrenti dalle suddette graduatorie, dunque, è illegittima per i seguenti giuridico, in parte qua, del suddetto atto regolamentare.

diremo più approfonditamente in seguito, ha comportato la definitiva ablazione dalla sfera del rilevante ed esclusivamente il Decreto Ministeriale 253/2014 (senza alcun coinvolgimento delle graduatorie), come La sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, scaturita da un ricorso in cui era stato impugnato solo esaurimento.

diplomati vecchio ordinamento l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad



già le graduatorie ma i criteri, che asseriscono essere illegittimi e arbitrari, adottati dal cit. D.M. per individuare gli aventi diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento". Detto in altri termini nel contenzioso azionato davanti al Tar Lazio i ricorrenti - diversamente dalla fattispecie in esame - non hanno impugnato le graduatorie ad esaurimento o richiesto l'inserimento nelle stesse, bensì unicamente il D.M. 44/2011 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2011/2013.

Nella pronuncia 27991/2013 della Cassazione, infatti, si ricorda che la giurisprudenza si deve attribuire al giudice amministrativo sia la regolamentazione stessa delle graduatorie ad esaurimento quale adottata, per quanto rileva in questo giudizio, con D.M. (MIUR) 12 maggio 2011, n. 44 ... In tal caso è contestata dal ricorrente la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua, e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa subprimaria.

Il giudice amministrativo, nell'applicare l'ordinanza 27991/2013 della Cass. ha quindi declinato la giurisprudenza ogniqualevolta sia stata impugnata - unitamente al D.M. - anche la graduatoria applicativa dello stesso posto che "La Suprema Corte ha infatti chiarito che quando "è contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte qua (perché siano inseriti anche i docenti di 3 fascia delle graduatorie di circolo e di istituto)." (Cass. SSU 16 dicembre 2013, n. 27991) la giurisprudenza è del giudice amministrativo. Non così quando oggetto del giudizio sia "la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria," che va sottoposta al giudice ordinario del quale dunque permangono il potere di "disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa subprimaria." ²

*

Con il ricorso oggi in discussione, invero, le ricorrenti rivendicano il diritto all'inserimento in graduatoria onde ottenere il conferimento di posti che si rendano disponibili in favore di docenti in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge; e ciò previa disapplicazione del Decreto

² Così ex pluribus Tar Lazio, III bis, n. 6445/2015 del 26 febbraio 2015, che osserva come "gli articoli 4 e 5 della L.A.C., che sanciscono il detto potere di disapplicazione del giudice ordinario, non pongono alcuna precisazione in relazione alla natura dell'atto amministrativo da disapplicare di tal che esso comunque non sfugge allo scrutinio incidentale del giudice ordinario: art. 4. "I tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio" art. 5. "In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi". E d'altra parte una differente interpretazione delle norme in tema di giurisprudenza per i docenti ed il personale ATA, quando dinanzi al giudice amministrativo siano impugnate le graduatorie ad esaurimento finisce per contrastare macroscopicamente con il riparto di giurisprudenza stabilito dal d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 che affida appunto al giudice ordinario gli atti di gestione del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, come sono ormai pacificamente definite le graduatorie ad esaurimento dal Supremo Organo della giurisprudenza. Nel caso in esame, pertanto, laddove permangono la giurisprudenza del giudice amministrativo avverso l'atto generale proposto, sulla domanda instata avverso le GAE definitive nella parte in cui non inseriscono le ricorrenti in possesso dell'abilitazione conseguita mediante i PAS va declinata la giurisprudenza del giudice ordinario a favore di quella del giudice ordinario".

Ministeriale n. 253/2014 di cui la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 aveva già accertato la illegittimità³.

Alla luce di tali premesse, dunque, appare evidente come la questione della giurisdizione debba essere risolta alla stregua del consolidato insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione secondo il quale "in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del d.lgs. n. 297/94, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili".

*

Tale orientamento è stato recepito dalla giurisprudenza di merito la quale - sempre con specifico riferimento al contenzioso in esame - ha precisato che "da un lato, le controversie promosse per l'accertamento del diritto all'utile collocamento nella graduatoria rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario, non venendo in questione una procedura concorsuale, bensì l'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posto che si rendano disponibili e dunque atti ricompresi tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi del d.lvo n. 165/2001, art. 5 (Cass. SU. n. 2799/2013), dall'altro lato il D.M. 235/2014, del quale viene chiesta la disapplicazione in via incidentale, è stato annullato dal Consiglio di Stato, nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 l'iscrizione nelle GAE (sent. n. 1973/2015)".⁴ Invero "più volte la Suprema Corte ha espresso pareri concordanti nel distinguere ciò che è materia del Giudice Amministrativo da ciò che concerne la cognizione del Giudice Civile. In materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in esso assunti la capacità e i poteri del datore di lavoro, di fronte al quale sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione (Cass. SS. UU. n. 27991/2013)".⁵

³ La sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, scaturita da un ricorso in cui era stato impugnato solo ed esclusivamente il Decreto Ministeriale 253/2014 (senza alcun coinvolgimento delle graduatorie), come diremo più approfonditamente in seguito, ha comportato la definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, in parte qua, del suddetto atto regolamentare.

⁴ Costi: Tribunale di Como del 16.5.2015.

⁵ Costi: Tribunale di Pordenone ordinanza dell'11.6.2015. V. in senso conforme Tribunale di Livorno del 25.6.2015, che riconosce la giurisdizione ordinaria "atteso che la domanda ha ad oggetto il diritto di parte ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, discendente direttamente dalla legge, previa eventuale e richiesta disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi (v. tra le molte in tal senso Cass. SU. ord. n. 16756/2014)".

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato è ormai pacifica nel ritenere che "In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali"⁶.

Come rimarcato dal Consiglio di Stato "l'Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha confermato in parte qua quanto in precedenza affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con le sentenze 10 novembre 2010, n. 22805, 16 giugno 2010, n. 14496 e 3 aprile 2010, 10510 a proposito della devoluzione al g.o. delle controversie relative non soltanto all'aggiornamento delle graduatorie concorsuali ma anche di quelle in cui (come nel caso di specie) si tratti dell'inserimento per la prima volta nell'ambito delle graduatorie stesse di soggetti che sono in possesso di determinati requisiti, per il cui apprezzamento non residua in capo all'amministrazione alcun margine di discrezionalità. 5. - Nella procedura concorsuale de qua, funzionale all'inserimento dei candidati nelle graduatorie di cui all'OM 4 agosto 1996 n. 455 ... ricorrono in definitiva i (tre) presupposti sistematici i quali hanno indotto il Giudice della nomoflachia amministrativa a ritenere la giurisdizione del Giudice ordinario in tale materia (ci si riferisce, in particolare, alla consistenza della posizione giuridica protetta, alla natura dell'attività esercitata dall'amministrazione ed all'inconfigurabilità di una procedura concorsuale in senso proprio. Ed infatti: a) quanto al primo aspetto, la posizione giuridica soggettiva dell'aspirante all'iscrizione nell'ambito di una graduatoria quale quella di cui all'OM n. 455 del 1996 assume la consistenza di diritto soggettivo (al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto); b) quanto al secondo aspetto, l'attività esercitata dall'amministrazione non assume alcun connotato di effettiva discrezionalità in ordine alla valutazione dei titoli, la quale resta basata su parametri rigidamente predeterminati; c) quanto al terzo aspetto, non è configurabile una procedura concorsuale in senso proprio, risultando applicabili le considerazioni già svolte dall'Adunanza plenaria nella più volte richiamata pronuncia, la quale ha sottolineato l'assenza di una procedura squisitamente valutativa (e non meramente accertativa) e l'assenza di un atto di approvazione. La sussistenza della giurisdizione del g.o. nella materia di che trattasi non è riferibile a un presunto 'diritto soggettivo all'assunzione' dell'interessato, quanto - piuttosto - nel diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimano l'iscrizione ex novo in una graduatoria retta da regole di fatto automatiche e predeterminate. Né a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui divise potrebbe giungersi in relazione al fatto che l'attività di inserimento dell'ambito delle graduatorie per cui è causata e posta in essere da amministrazioni pubbliche. Sotto tale aspetto, è appena il caso di osservare che nel vigente sistema costituzionale, il criterio di riparto di giurisdizione è basato sulla consistenza oggettiva della posizione giuridica soggettiva



oggetto di tutela (art. 103, Cost. - criterio c.d. della causa petendi -) e non sulla configurazione soggettiva del soggetto la cui attività incide sulla posizione giuridica oggetto di tutela." ⁷

In sintesi "La giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di gestione delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti si estende non solo allo scorrimento ma anche all'inserimento per la prima volta nell'ambito delle stesse; invero, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, nella materia de qua, è riferibile all'accertamento di un diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimano l'iscrizione ex novo in una graduatoria retta da regole predeterminate, atteso che l'attività dell'amministrazione non assume alcun connotato di effettiva discrezionalità, in ordine alla valutazione dei titoli, e che non si è in presenza di una procedura concorsuale in senso proprio stante anche l'assenza di un atto di approvazione della graduatoria." ⁸

*

Lo stesso Tar Lazio, sez. III, con sentenza del 2 luglio 2015, n. 8838, ha inoltre recentemente confermato la propria carenza di giurisdizione proprio in relazione alle controversie volte all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali in quanto "sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola - come quella in questione - sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto" (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; T.A.R. Lombardia, sez. III, 13.03.2014, n. 629; T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, sez. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; C.d.S. Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11)."

Negli stessi termini è possibile richiamare le sentenze del TAR Lazio, sezione III bis, n. 4037/2015 del 29 gennaio 2015 n. 4464/2015 del 23 marzo 2015, n. 3418/2015 del 2 marzo 2015, n. 6118/2015 del 28 aprile 2015 n. 5164/2015 dell'8.04.2015, n. 6451/2015 del 5 maggio 2015; n. 7630/2015 e n. 7631/2015 del 28 maggio 2015, n. 8542/2015 del 19 giugno 2015, n. 8757/2015 del 30 giugno 2015, n. 8786/2015 del 01 luglio 2015, n. 8848/2015, n. 8846/2015, n. 08844/2015, n. 08839/2015, n. 8838/2015 e n. 8836/2015 del 2 luglio 2015, che hanno ribadito la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo proprio in ordine alla impugnativa delle graduatorie ad esaurimento emanate in forza del Decreto del

⁷ Costi Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2014, n. 2625, che ricorda inoltre come "nell'ambito delle graduatorie permanenti (in seguito: graduatorie a esaurimento) la materiale predisposizione della graduatoria avveniva sulla scorta della previa, periodica emanazione di appositi decreti ministeriali, senza che ciò valesse di per sé a conferire valenza concorsuale a procedura che ne erano sostanzialmente prive. Quanto al fatto che nel caso in esame vi fosse un organo tecnico deputato all'attribuzione dei punteggi sui titoli dei candidati, tale circostanza non risulta sufficiente a superare le conclusioni già tracciate dalla giurisprudenza richiamata. Al riguardo di osserva che i criteri per l'attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli dei candidati fossero predeterminati in base ad apposite 'griglie' di valutazione riferibili a ciascun tipo di titolo valutabile, in tal modo lasciando alle Commissioni un ruolo meramente attuativo, privo di effettivi margini di discrezionalità valutativa."

⁸ Così Consiglio di Stato sez. II 03/03/2014, n. 78, in Foro Amministrativo 2014, 3, 835, e in termini Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 12 luglio 2011, n. 11, nonché, più recentemente, Adunanza di Sezione del Consiglio di Stato, 11 febbraio 2015, affare n. 05141/2012 e Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2015, affare n. 03526/2012, pronunziate proprio con riferimento al D.M.235/2015.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235/2014 senza l'inserimento dei diplomati magistrali.

Per ragioni di completezza si ricorda come lo stesso dm. 325/2014 sancisce espressamente all'art. 11, che "la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro".

B. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON CONSENTIVANO ALLE RICORRENTI DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA.

1. Il sistema di reclutamento dei docenti.

Per poter meglio approfondire le ragioni che rendono fondata la domanda formulata dalle ricorrenti, è opportuno, preliminarmente, analizzare il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

Ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 "L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".

Le suddette graduatorie predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immmissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

⁹ L'art. 1 del D.L. n. 97 del 7.4.2004, convertito con modificazione in legge 4 giugno 2004 n. 143, in particolare, ha previsto "A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvate con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 2997 e successive modificazioni (...) sono rideterminate, limitatamente all'ultimo scaglione (cd. III fascia) (...) in base alla Tabella allegata al presente decreto (...). La Tabella allegata di cui sopra è stata per l'appunto denominata: "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI EDUCATIVI DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO (LEGGE N. 143 DEL 4 GIUGNO 2004, INTEGRATA DALLA LEGGE N. 186 DEL 27 LUGLIO 2004 E MODIFICATA DALLA LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296)". Al punto A), a sua volta denominato TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA viene previsto - lettera A.1) - il riconoscimento di ben 12 punti per i seguenti titoli abilitanti che danno accesso alla graduatoria:

- il superamento di un concorso per titoli ed esami;
- il superamento di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità;
- il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);
- l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria permanente.

È dunque evidente che il titolo abilitante all'insegnamento "conunque posseduto" è titolo valido per poter essere inseriti nelle graduatorie per cui è causa.

§

abilitante è avvenuto per tutti entro l'a.s. 2001/2002.
Le ricorrenti però, NON SONO "NUOVI ABILITATI", nel senso che il conseguimento del titolo esaurimento.

si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento. La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

L'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali la graduatoria "a esaurimento" proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come

DI ABILITAZIONE".

di nuovi abilitati, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "DOCENTI GIÀ IN POSSESSO permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti al fenomeno del precariato storico e di evitare la ricostituzione", ha trasformato le graduatorie L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di "dare adeguata soluzione 2008 per i docenti già in possesso di abilitazione. (...)».

esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione. (...)».
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione. (...)».

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione. (...)».

all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.

2. La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto

§

graduatorie di istituto valide esclusivamente per le supplenze temporanee.
inserimento nella terza fascia delle graduatorie per cui è causa, restando relegati per anni nelle graduatorie di istituto valide esclusivamente per le supplenze temporanee.
del valore abilitante del titolo da essi posseduto, non hanno mai potuto presentare domanda di diploma magistrali, però, a causa del disconoscimento - fino al mese di marzo del 2014 -



3. Il riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha contraddistinto la creazione e la gestione delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ora ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale¹⁰.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: "Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione

all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)".

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente

ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo

al completo esaurimento delle predetti classi [...]"

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, "A conclusione degli studi svolti nel

gimnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale

si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo

conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto

magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola

elementare".

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10

dicembre 1997 n. 425". L'art. 15, comma 7, il DPR 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della

nuova disciplina, espressamente fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di

studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175 - denominato

"Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola

materia ed elementare", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul

riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in

particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato "Visto il Testo Unico delle disposizioni

legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in

particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante

¹⁰ Si consideri che il Regio Decreto n. 1054 del 06.05.1923 denominato "Ordinamento della istruzione media e dei

convitti nazionali" all'art. 53 - intitolato "Dell'istruzione magistrale" - prevedeva come "L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali". L'art. 71.6 comma, del Regio Decreto citato, stabiliva "L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici". L'art. 39 del Testo Unico approvato con Regio Decreto del 5 febbraio 1928 n. 577, come modificato dalla L. n. 239 del 30.07.1991, prevede "Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali".

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentiva ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la

causa.

5. La sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 e il riconoscimento dell'abilitazione posseduta dalle ricorrenti come titolo idoneo per l'ingresso nelle graduatorie per cui è

§

l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, inoltre, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, con il parere n. n. 3813 dell'11 settembre 2013, ha riconosciuto che il diploma magistrale conseguito entro

abilitante all'insegnamento.

validità del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale titolo

4. Il parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11 settembre 2013 e il riconoscimento della

§

entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".

sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi

ha valore abilitante all'insegnamento.

quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non

- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i

scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;

Le disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno

*

all'insegnamento nella scuola materna".

diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, all'art. 3, comma 1, ancora più chiaramente stabilisce: studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale".

all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di



presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli a.a.s.s. 2014/2017.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, "non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali".

E ancora "[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]". (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Il Consiglio di Stato, dunque, ha chiarito che nessuna norma di rango primario impedisce

l'attuale inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento: la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, come abbiamo sopra visto, fa espressamente salvo l'inserimento nelle graduatorie permanenti (trasformate ad esaurimento) dei docenti che al momento dell'entrata in vigore della legge, o comunque per l'aggiornamento 2007/2008, erano già in possesso di abilitazione.

L'unica ragione per la quale ad oggi i ricorrenti non sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento risiede esclusivamente nell'illegitimo comportamento del MIUR che, in occasione degli aggiornamenti delle graduatorie che si sono susseguiti in questi anni, non ha mai concesso l'ingresso nelle graduatorie ai docenti abilitati con il diploma magistrale, e ciò per l'erronea convinzione che il titolo dagli stessi posseduto non fosse abilitante.

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, come abbiamo già detto, le ricorrenti hanno reiterato la richiesta di inserimento, già formulata in forma cartacea dal 10 Aprile al 17 Maggio del 2014, inviando una diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea.

Anche tale diffida, però, non ha sortito effetto.

§

6. Sulla efficacia *erga omnes* della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 in parte qua.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente

effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass. Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attesane la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alle odierne ricorrenti, con conseguente esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle ricorrenti invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

* * *

7. SUL DANNO SUBITO DALLE RICORRENTI A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE.

Si sottolinea, infine, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha comportato (e comporta) l'esclusione del ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo.

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

Le ricorrenti, a causa dell'illegitimo comportamento del MIUR, sono state escluse dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrovano, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un nuovo (e si spera definitivo) piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si effettuerà

nel mese di giugno-agosto 2015. Tale piano di assunzioni straordinario potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994. Le ricorrenti, quindi, non essendo al momento presenti nelle graduatorie ad esaurimento, saranno nuovamente escluse da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

8. SUFFICIENZA DEL PERICULUM IN MORA PER L'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria una misura cautelare che consenta alle ricorrenti (attualmente prive di occupazione o con contratti prossimi alla scadenza) di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della corretta presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causa o, quantomeno, che autorizzi le stesse a presentare tale domanda in forma cartacea".

La ragione d'urgenza, infatti, risiede nell'imminente varo, da parte del Ministero resistente, di un piano straordinario di immissione in ruolo destinato ad stabilizzare oltre 100 mila precari della scuola e, in particolare, gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Tale piano straordinario di stabilizzazione, invero, rappresenta una risposta alle criticità evidenziate dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia UE, III Sezione, nella causa Mascolo

altri contro Miur.

La legge in corso di approvazione recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in particolare, prevede che, per l'anno scolastico 2015/2016, ossia a decorrere dal mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo indeterminato:

✓ gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012;

✓ e gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) del personale docente.

I commi 98-101 del suddetto DDL definiscono il procedimento per l'individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione, prevedendo tre successive fasi. Nella prima fase si procede alla copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili in organico di diritto secondo le procedure ordinarie di cui all'art. 399 del d.lgs. 297/1994, di competenza degli Uffici scolastici regionali.

"Si rammenta che il D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", stabilisce che [...] la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...] a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...]"

Con riguardo alle fasi successive, e dunque con riferimento a coloro che non risultano destinatari di proposta di assunzione nella prima fase, è necessario:

- presentare apposita domanda di assunzione (comma 97);
- esprimere l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale, nonché, se si è in possesso di relativa specializzazione, tra posti di sostegno e posti comuni.

In poche parole ciò significa che i docenti potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i

101 Ambiti Territoriali Italiani.

Ciò implica che un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna *chance* di

assunzione nel proprio originario ambito territoriale - in seguito alle imponderabili scelte effettuate a livello nazionale da tutti i candidati - potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in

ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.

Tale *chance* di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie

ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano

straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione

delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua

accettazione o la sua rinuncia, ecc...

*

È del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in

graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto

dal MIUR, invero, non sarebbe utile ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni

perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica.

Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano, determinerebbe

l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione

per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni

esprese dai candidati.

In poche parole, dunque, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella

fase di decisione nel merito *re adhuc integra*, consentendo alle ricorrenti di esprimere le molteplici

preferenze previste dal piano straordinario di immissione in ruolo e, al contempo, scongiurando il

rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla

base di graduatorie illegittimamente formate (con imponderabili conseguenze anche sul piano

risarcitorio).

*

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente

istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela

del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domanda di inserimento

nelle graduatorie ad esaurimento e, in tal modo, partecipare a tutte le complesse fasi del piano

straordinario di stabilizzazione.

A ben vedere, è stato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014, a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione alle ricorrenti precisando che quest'ultime appartengono al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per esse, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile.

Alla luce delle considerazioni svolte, le ricorrenti, rappresentate, difese e domiciliate come in atti, chiedono all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON

CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE

A. del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva alle ricorrenti di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Firenze e Siena; B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Firenze e Siena, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (BBEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non prevedono l'inserimento a pieno titolo delle ricorrenti.

IN VIA CAUTELARE

ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire alle ricorrenti la presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Palermo, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (BBEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea;

- di accogliere la conseguente domanda delle ricorrenti d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

*

NEL MERITO

accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Firenze e Siena, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (BBEE), nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 235/2014), condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento delle ricorrenti nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi

applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

IN SUBORDINE, nel caso in cui le ricorrenti non potessero partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di condannare il MUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 - così come rettificate per effetto dell'inserimento delle ricorrenti con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale - **ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MUR** in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande comprese quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

SI VERSANO IN ATTI I SEGUENTI DOCUMENTI

IN CARTACEO

1) Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;

2) Autocertificazione punteggio da G.L. + graduatoria G.L. aa.ss. 2014/2017;

3) Diffida 2015 per l'inserimento in graduatoria e relative ricevute;

4) Domanda di inserimento in GAE 2014 e relative ricevute;

5) Ultimo contratto a tempo determinato dei ricorrenti presso scuole pubbliche statali della provincia di

Siena.

IN COMPACT DISC

6) D.M. n. 235 dell'1 aprile 2014;

7) Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;

8) Graduatorie ad esaurimento definitive 2014/2017, III Fascia, dei 101 Ambiti Territoriali di Italia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE).

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

(EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Firenze e Siena per le classi concorsuali AAAA e EEEE, secondo le indicazioni contenute nella tabella a pag. 2. Più precisamente: per la ricorrente Ungaro Elisabetta l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Firenze per le classi concorsuali AAAA e EEEE; per la ricorrente Scognamiglio Emanuelle l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Siena per le classi concorsuali AAAA ; per le ricorrenti Chiodo Carmelina, Falcone Maria e Palma Carolina l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di Siena per le classi concorsuali AAAA e EEEE

- La legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immisione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 Ambiti Territoriali d'Italia;

- Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

- l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere

Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;
già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di
autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai
sensi dell'art. 151 c.p.c.;

il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale
forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici
proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito
internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in
esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...]
l'urgenza e la sformattizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...)
giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente;
applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti
individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa
nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la
Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del
 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo
 - nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del
 MIUR all'indirizzo http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.L., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle
 stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici
 proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti
 i 101 Ambiti Territoriali Italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola
 Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web
 istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso;

d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014/2017" e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Firenze e Siena";

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Firenze, lì 02.07.2015

Avv. Simona Fabbri



TRIBUNALE DI SIENA
E per copia conforme al suo originale
14 OTT 2015

MANDATO

Io sottoscritto Falcone maria

nato a Napoli il 06/07/1981,

costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, gli Avv. **FABIO GANCI, WALTER**

MICELI con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. **TIZIANA**

SPONGA, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, e l'Avv.

SIMONA FABBRINI con studio in Montevarchi (AR) nella Via Gorizia, 12

conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di

conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinunzia,

convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare

altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con

promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in Montevarchi (AR) nella Via Gorizia n. 12, presso e

nello studio dell'Avv. Simona Fabbrini

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai

sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei

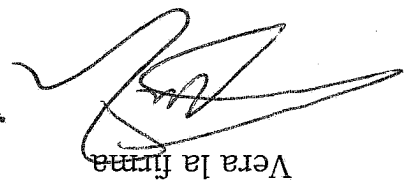
dati.

Firenze, li 18.05.2015

Firma

Falcone Maria

Vera la firma





MANDATO

Io sottoscritto UNGA RO ELISABETTA, nato a _____, il 29/05/1958, costituisco POTENZA

procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, gli Avv. **FABIO GANCI, WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, e l'Avv. **SIMONA FABBRINI** con studio in Montevarchi (AR) nella Via Gorizia, 12 conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinunzia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi

sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in Montevarchi (AR) nella Via Gorizia n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Simona Fabbrini

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Firenze, li 18.05.2015

Firma

Elisabetta Ungaro

Vera la firma

Elisabetta Ungaro

[Signature]

MANDATO



Io sottoscritta/o FALTA RAKOHNIA, nata/o a

VILLAREA il 21.10.82, residente in LOGGIAROSSA (SA.)

CAP 53036 Via TORINO n. 36 C.F.

PLICLN82RGAG309A, costituisco procuratori e

difensori per il presente giudizio e per ogni altro atto, procedimento

o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di

esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado,

avanti ad ogni giudice, l'Avvocato **SIMONA FABBRINI**, del foro di

Arezzo, con studio in Montevarchi (AR), Via Gorizia, 12,

congiuntamente e disgiuntamente agli Avvocati **FABIO GANCI e**

WALTER MICELI, del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA)

nella Via Roma, 48, conferendogli il potere di conciliare, transigere

e proporre motivi aggiunti, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio presso e nello studio dell'Avv. Simona Fabbrini.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa
ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il

trattamento dei dati.

Firenze, li 21/10/2015

Caroline Pelme F.to

MANDATO



Io sottoscritta **CHIDO CARMELINA**, nata ad Agrigento (AG) il

20/08/1981, costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, gli Avv. **FABIO GANCI**,

WALTER MICELI con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46,

e l'Avv. **SIMONA FABBRINI** con studio in Montevarchi (AR) nella Via Gorizia, 12 conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinunzia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi

sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in Montevarchi (AR) nella Via Gorizia n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Simona Fabbrini

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Firenze, lì 18.05.2015

Firma

MANDATO

Io sottoscritto EMMANUELE SCOGNAMIGLIO, nato a NAPOLI il

28/03/1975, costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o

dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, gli Avv. FABIO GANCI,

WALTER MICELI con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv.

TIZIANA SPONGA, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, e

l'Avv. SIMONA FABBRINI con studio in Montevarchi (AR) nella Via

Gorizia, 12 conferendogli tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella

di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinunzia,

convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare

altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con

promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in Montevarchi (AR) nella Via Gorizia n. 12, presso e

nello studio dell'Avv. Simona Fabbri

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei

dati.

Firenze, lì 18.05.2015

Firma

Emmanuele Scognamiglio

Vera la firma

Emmanuele Scognamiglio